

[195532]

**Anno 2023**

*Sezione generale - Parte prima*

**DECRETI DEL PRESIDENTE**

**Provincia autonoma di Trento**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 20 ottobre 2023, n. 25-101/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg ("Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)")

*Continua >>>*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

### **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 25-101/Leg. DI DATA 20 Ottobre 2023**

**OGGETTO:**

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg ("Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)").

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale");
- visto il decreto ministeriale 8 maggio 2023, n. 90 ("Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152");
- visto l'art. 10 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. ("Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)");
- vista la deliberazione n. 1872 del 13 ottobre 2023 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg ("Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)")";

e m a n a

il seguente regolamento:

## Art. 1

*Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 29-136/Leg del 2008 è sostituita dalla seguente:

“e) legna da ardere e altre biomasse di cui alla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

## NOTE ESPLICATIVE

### Avvertenze

Gli uffici della Giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento.

Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

### Note alle premesse

- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" dispone:

*"Art. 53*

*Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."*

- L'art. 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 dispone:

*"Art. 54*

*Alla Giunta provinciale spetta:*

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;*
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;*
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;*
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;*
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.*

*Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;*

6) *le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;*

7) *l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”*

- L'art. 10 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., dispone:

*“Art. 10*

*Combustibili ammessi*

*1. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalità delle disposizioni normative statali recanti limiti all'autonomia provinciale ai sensi dello statuto speciale. Il regolamento di esecuzione può stabilire norme più restrittive rispetto alla disciplina statale di riferimento, nell'obiettivo di assicurare la prevenzione, la conservazione e il risanamento della qualità dell'aria nel territorio provinciale o in singole zone.*

*2. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, e reca la disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio.”*

**Note all'art. 1:**

- L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone che:

*“Art. 3*

*Combustibili consentiti negli impianti termici civili, disciplinati dal titolo II, parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

*1. Negli impianti disciplinati dal titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed a quelli indicati dal comma 2, è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:*

- a) gas naturale;*
- b) gas di petrolio liquefatto;*
- c) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio;*
- d) emulsioni acqua - gasolio, acqua - kerosene e acqua - altri distillati leggeri e medi di petrolio;*
- e) ~~legna da ardere e biomasse legnose (legna tal quale);~~ **legna da ardere e altre biomasse di cui alla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;***
- f) carbone di legna;*
- g) biodiesel;*

*h) biogas.*

*2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai seguenti impianti:*

*a) cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie;*

*b) panetterie, pasticcerie ed affini;*

*c) lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezioni mediche;*

*d) lavaggio biancheria e simili.*

*3. Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme statali, salvo quanto eventualmente specificato dal presente regolamento.*

*4. L'impiego dei combustibili di cui al comma 1, in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e della tipologia dell'utenza, deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale."*

- la Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che:

*" Sezione 4*

*Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte 1, sezione 1, paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h))*

*1. Tipologia e provenienza*

*a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;*

*b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;*

*c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;*

*d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;*

*e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;*

*f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:*

Caratteristica	Unità	Valori minimi / massimi	Metodi di analisi
Ceneri	% (m/m)	≤ 4%	ASTM D 5142-98
Umidità	% (m/m)	≤ 15%	ASTM D 5142-98



N-esano	mg/kg	≤ 30	UNI 22609
Solventi organici clorurati		assenti	*
Potere calorifico inferiore			ASTM D 5865-01
	MJ/kg	≥ 15,700	
(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati			

g) *Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale;*

h) *prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purché:*

*siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;*

*i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella:*

Proprietà	Unità di misura	Valori limite	Metodo di prova
Densità a 15 °C	(kg/m <sup>3</sup> )	850-970	ISO 6883
Densità a 60 °C	(kg/m <sup>3</sup> )	820-940	UNI EN ISO 3675
Viscosità a 50 °C	(cST)	Max. 100	UNI EN ISO 3104
Contenuto di acqua	(%m/m)	Max. 1	UNI EN ISO 12937
Ceneri	(%m/m)	Max. 0.05	ISO 6884
Sedimenti totali	(mg/kg)	Max. 1.500	ISO 10307-1
Potere Calorifico Inferiore	(MJ/kg)	Min. 33	ASTM-D 240
Punto di infiammabilità	°C	Min. 120	ISO 15267
Stabilità all'ossidazione 110°C	(h)	Min. 4	ISO 6886
Residuo carbonioso	(%m/m)	Max. 1,5	UNI EN ISO 10370
Acidità forte (SAN)	(mgKOH/g)	LR	ASTM-D 664
Zolfo	mg/kg	Max. 200	UNI EN ISO 20884
Solventi organici clorurati	mg/kg	LR	EN ISO 16035
Solventi idrocarburici (Esano)	mg/kg	Max. 300	UNI EN ISO 9832
LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato			

L'utilizzo di tali materiali come combustibili è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.

*h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.*

Caratteristica	Unità	Valori minimi/massimi UNI 11459: 2016	Metodi di analisi
Umidità	% (m di H <sub>2</sub> O/m totale)	≤ 15	UNI EN 14774-1/2/3
N-Esano	mg/kg	≤ 30	UNI 22609
Ceneri sul secco	% (m/m)	≤ 5,9	UNI EN 14775
Potere calorifico inferiore sul secco	MJ/kg ss	≥ 16,5	UNI EN 14918
Potere calorifico inferiore sul tal quale (umidità 15%)	MJ/kg tq	≥ 15,7	UNI EN 14918
Solventi organici clorurati		LR	UNI EN ISO 16035

LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore del Limite di Rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato in colonna

*h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:*

1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;

2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

Proprietà	Unità di misura	Valori limite
Umidità	(% m/m)	≤ 15
Additivi (collanti)	(% m/m)	≤ 2
Azoto	(% m/m)	≤ 1
Zolfo	(% m/m)	≤ 0,05
Cloro	(% m/m)	≤ 0,03
Arsenico	(mg/kg)	≤ 1
Cadmio	(mg/kg)	≤ 0,5
Cromo	(mg/kg)	≤ 10
Rame	(mg/kg)	≤ 10

Piombo	(mg/kg)	≤ 10
Mercurio	(mg/kg)	≤ 0,1
Nichel	(mg/kg)	≤ 10
Zinco	(mg/kg)	≤ 100

4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.

1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.

## 2. Condizioni di utilizzo

2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

### 2.2 Modalità di combustione

Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II è inferiore o uguale a 1 MW);

b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 3 MW);

c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 6 MW);

d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;

e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 20 MW);

f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.

## 3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettera h-bis)

3.1. La denominazione «sansa di oliva disoleata» o la denominazione «farina di vinaccioli disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:

- a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
- b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter)

3-bis.1. L'utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.

3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.

3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.

3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.

3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.”